

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.27 alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012

(omissis)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

Articolo 59.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
- b) al comma 2 le parole: « nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
- c) al comma 3 le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di assunzione. »;
- d) al comma 6 le parole: « entro tre anni dalla data di assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dalla data di assunzione »;
- e) al comma 7, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dal seguente testo « alla data di assunzione »;
- f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa. »;
- g) al comma 9, al primo periodo le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8 » e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

Articolo 63.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)